

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIASENTI** e **LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1963

Istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova distaccata a Verona

ONOREVOLI SENATORI. — Il « Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona » ha provveduto, con convenzione del 27 novembre 1962, rep. n. 983, stipulata con l'Università di Padova, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 419 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 dell'8 aprile 1963), a finanziare tutte le spese, a qualsiasi titolo, relative all'istituzione ed al funzionamento della Facoltà di economia e commercio dell'Università predetta, con sede distaccata a Verona.

La Facoltà di economia e commercio, come risulta dal citato provvedimento di istituzione, è articolata in due corsi di laurea: il primo, di Economia e commercio è già operante; il secondo, di Lingua e letterature straniere (Tab. IX del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive aggiunte e variazioni) funzionerà non appena istituito nelle forme prescritte dalle vigenti disposizioni.

Non si tratta dell'istituzione d'un nuovo corso, e non costituisce pertanto particolare

privilegio per la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova: infatti altri uguali corsi sono stati istituiti presso consimili Facoltà delle Università « Bocconi » di Milano, di Bari, di Pisa.

Tutte le spese, a qualsiasi titolo, per il funzionamento di entrambi i corsi di Laurea sono già previste ed assunte dal citato Consorzio, grazie alla convenzione sopra citata.

Pur non essendovi alcun onere nè a carico dello Stato nè dell'Università di Padova, è necessario lo strumento legislativo per autorizzare l'istituzione e l'inizio del funzionamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere, poichè trattasi di corso proprio di altra Facoltà secondo quanto previsto dal vigente ordinamento didattico universitario.

Quanto all'opportunità dell'istituzione del nuovo corso, a parte il fatto che essa è stata riconosciuta dallo Stato al momento della emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica, istitutivo della Facoltà

di economia e commercio, è da tener presente che negli Istituti medi e secondari di istruzione l'insegnamento delle lingue è purtroppo affidato in larghissima misura a docenti sprovvisti del titolo di laurea specifico, e spesso addirittura a studenti universitari. È evidente perciò il danno che ne viene all'apprendimento delle lingue straniere, specie in un momento in cui i rapporti internazionali e le maggiori occasioni di contatto con stranieri richiederebbero invece una vasta e solida conoscenza in materia.

Il provvedimento che vi è sottoposto ha lo scopo di attuare quanto fin qui auspicato. In particolare: l'articolo 1 istituisce il corso di che trattasi presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova con

sede distaccata a Verona. L'articolo 2 (in conformità degli articoli 1, 3, 5 e 6 della Convenzione 27 novembre 1962 dianzi citata) pone a carico del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona tutte le spese, a qualsiasi titolo, inerenti al funzionamento del nuovo corso di laurea (posti di professore di ruolo e di assistente ordinario, incarichi d'insegnamento, personale non insegnante, mezzi didattici e scientifici, eccetera). L'articolo 3 deferisce al normale *iter* amministrativo la modificazione dello Statuto dell'Università di Padova per l'introduzione del nuovo corso di laurea. Infine, l'articolo 4 determina lo inizio del funzionamento del corso stesso con effetto dal prossimo anno accademico 1963-64.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È riconosciuto, agli effetti di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, tab. IX, il corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso, ai sensi della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 419, alla Facoltà di economia e commercio di Padova, distaccata a Verona.

Art. 2.

Tutte le spese, a qualsiasi titolo, inerenti al funzionamento del corso di laurea di cui all'articolo 1 sono a carico del « Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona », come stabilito dalla convenzione 27 novembre 1962, rep. n. 983, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 419.

Art. 3.

Con separato provvedimento, da emanarsi a norma delle vigenti disposizioni, saranno fissate le norme per l'ammissione al corso di laurea in lingue e letterature straniere e sarà precisato l'ordinamento didattico del detto corso.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dall'anno accademico 1963-64.